



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali

DOTTORATO IN STORIA E TRASMISSIONE DELLE EREDITÀ CULTURALI

VADEMECUM

**PER DOTTORANDI
E LE DOTTORANDE**

www.unicampania.it



MISSIONI

Secondo il vigente regolamento di contabilità sono rimborsabili, previa presentazione di idonei giustificativi di spesa, esibiti in originale – scontrini parlanti, ricevute fiscali, fatture, biglietti elettronici ecc.:

1) viaggio – Per determinare il rimborso delle spese di viaggio, si considera sede di partenza la sede di servizio abituale o di assegnazione temporanea per luoghi la cui distanza supera i dieci km. È ammissibile la partenza dalla sede del comune ove l'interessato ha la residenza, qualora più vicino al luogo della missione e per l'Amministrazione vi sia una convenienza economica.

Il personale inviato in missione è tenuto, ove non sia stato autorizzato ad avvalersi di mezzi straordinari, ad usare il mezzo ordinario.

Sono mezzi di trasporto ordinari: a) il treno; b) gli altri mezzi in regolare servizio di linea (aereo, nave, servizi di autobus urbani ed extraurbani, metropolitana etc.);

2) taxi Il rimborso delle spese di taxi avviene mediante presentazione del documento di spesa che deve comunque contenere la data, la sigla del taxi, l'importo pagato, il tragitto e deve essere firmato dal tassista. Le spese di taxi possono essere rimborsate:

a) per le tratte di andata e ritorno albergo, per o da aeroporti, stazioni e porti, in Italia e all'estero

b) albergo verso le sedi di svolgimento della missione e viceversa.

La spesa è rimborsabile nei limiti di 25€ giornalieri, per complessivi 80€ costo totale a missione.

3) Albergo costo cat. 3 stelle per camera singola o doppia a uso singolo, nel caso manchi la singola dietro esplicita dichiarazione dell'albergatore.

4) vitto – riconosciuto solo se la missione dura dalle quattro e le otto ore giornaliere 1 solo pasto 22,26€. Se la missione supera le otto ore giornaliere si ha diritto a 2 pasti per un totale di 44,52€. Si ricorda che sono rimborsabili solo i pasti principali (pranzo e cena) la prima colazione è rimborsabile solo se compresa nel pernottamento.

Gli scontrini dei bar che non siano sostitutivi dei pasti non sono rimborsabili.

5) La missione deve essere autorizzata prima della partenza, la richiesta di rimborso, con i giustificativi, devono essere presentati entro e non oltre 15 giorni dal rientro dalla missione.

6) La missione deve essere adeguatamente motivata e, dove è possibile, corredata da idonea attestazione dell'ente ospitante.

Qualora la documentazione di spesa, per motivi di carattere eccezionale, sia stata smarrita o sia carente di alcuni elementi di riscontro, è richiesta una dichiarazione integrativa a firma dell'interessato resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

ATTIVITÀ ESTERNE

(tutorato, didattica integrativa, lavorative)

(ex artt. 25, 26 e 31 del Regolamento di Ateneo di Disciplina del Dottorato di Ricerca)

Art. 25 Diritti e doveri dei dottorandi

[...]

16. Il dottorando può essere autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività retribuite che consentono di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato, previa valutazione della compatibilità delle medesime attività con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato. In tali casi il limite massimo di reddito, che il dottorando può percepire in quanto compatibile con la borsa di studio, è pari all'importo della borsa medesima.

[...]

Art. 26 Attività di tutorato e di didattica integrativa

1. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del progetto formativo, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza alcun incremento della borsa di studio:

- attività di tutorato, anche retribuita, degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
- attività di didattica integrativa, entro il limite di quaranta ore per ciascun anno accademico.

Per le attività di cui al presente comma, ai dottorandi sono corrisposti gli assegni di cui all'articolo

1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo deve essere indicato nei registri personali di cui al precedente art. 25, comma 4.

3. Sono fatte salve specifiche collaborazioni didattiche previste da apposite norme nazionali per le quali si applicherà la relativa disciplina. Tutte le altre forme di didattica sono tassativamente proibite ed è compito del coordinatore vigilare sul rispetto di tale disposizione.



Art. 31 Attività retribuita

- 1. Gli iscritti ai corsi di dottorato, previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono espletare attività retribuita, che consenta di acquisire competenze concernenti l'ambito formativo del dottorato.**
- 2. Spetta al collegio dei docenti valutare la compatibilità dell'attività retribuita con il proficuo svolgimento delle attività formative, didattiche e di ricerca del corso di dottorato, sentito il supervisore e il/i cosupervisore/i sulla base della comunicazione dei dottorandi all'ente di appartenenza dello svolgimento delle attività del corso di dottorato al di fuori dell'orario di lavoro.**
- 3. Lo svolgimento dell'attività retribuita non autorizzata è motivo di esclusione dal corso di dottorato**

DIPARTIMENTO DI LETTERE E BENI CULTURALI
Via Raffaele Perla, 21
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)
tel. 0823 275538
dip.lettereibeniculturali@unicampania.it
dip.lettereibeniculturali@pec.unicampania.it



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Dipartimento di
Lettere e Beni Culturali



Google Maps

